

Codice DB1410

D.D. 20 agosto 2014, n. 2345

PROROGA autorizzazione idraulica - Polizia idraulica n. 5296 assentita con D.D. 1836/DB1410 del 31/07/2013 Richiedente: Amm.ne Comunale di Rittana

In data 23/07/2014 l'Amministrazione Comunale di Rittana, con sede in Rittana, Piazza Galimberti 7, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.5296 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.1836/DB1410 del 31/07/2013 per la realizzazione dei lavori di ricostruzione di due ponti e di un guado sul rio di Rittana nel concentrico e in località Borgata Ponte con contestuale demolizione degli attraversamenti esistenti nel territorio comunale di Rittana.

Considerato che le opere in argomento rimangono quelle di cui alla precedente autorizzazione idraulica, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di anni 1 (uno), del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 31/07/2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art.17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n.1836/DB1410 del 31/07/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno)** a far data dal 31/07/2014 del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n.1836/DB1410 del 31/07/2013.

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010

Il Dirigente
Mauro Forno